Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona

PROT. N. 1110/2023

Tribunale di Ancona

PROT. N. 1548/2023

PROTOCOLLO SULLA GESTIONE DEI FLUSSI E MISURE ORGANIZZATIVE NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

1. PREMESSA

Il presente protocollo ha l'obiettivo di delineare linee guida condivise tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Ancona al fine di assicurare un funzionale e coordinato esercizio dei poteri/doveri che la legge attribuisce al giudice e al pubblico ministero nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi di impresa. Tali linee guida, si muovono nel solco delle iniziative già assunte dai medesimi Uffici con specifico riferimento al contenuto standard della relazione ex art. 33 L.F. (art. 130 CCI), frutto di un tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti della Procura, Giudici della sezione fallimentare e professionisti rappresentanti delle categorie interessate nella materia. Si rinvia, pertanto, alle indicazioni già elaborate in materia di contenuto della relazione ex art. 33 L.F./130 CCI e oneri informativi del curatore fallimentare. (cfr. linee guida condivise approvate in data 27.05.2021 elaborate all'esito dei lavori del tavolo tecnico in materia fallimentare e successive integrazioni in data 14.07.2022).

Anche la redazione del presente protocollo è frutto di riunioni tra i magistrati degli uffici interessati, ai sensi dell'art. 47 ordinamento giudiziario, e risponde ad una esigenza di efficace raccordo tra Procura e Tribunale nella specifica materia della crisi di impresa, evidenziata anche dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera 534/VV/2020 "Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali-Linee Guida".

Esso mira, in particolare a delineare linee guida per garantire un tempestivo ed efficace flusso di informazioni tra la Procura e giudici del Tribunale, ai fini della tempestiva emersione della crisi di impresa e la acquisizione di tutti i dati informativi utili per lo svolgimento delle indagini a fronte di condotte fraudolente e distrattive.

2. IL QUADRO NORMATIVO

In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il **nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** di cui al D.lgs. 14/2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019).

Va precisato che il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 non è stato abrogato, atteso che continuerà ad applicarsi alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, secondo quanto previsto dal regime transitorio disciplinato dall'art. 390 del Codice della crisi.

Il legislatore, anche recependo spinte sovranazionali, ha inteso disciplinare in maniera organica le procedure concorsuali, la composizione delle crisi da sovraindebitamento, fornendo altresì strumenti in grado di consentire alle imprese sane in difficoltà di ristrutturarsi in una fase precoce della crisi ed evitare situazioni irreversibili.

La riforma ha semplificato e ridisegnato la normativa, anche introducendo una rivoluzione terminologica e definitoria (viene infatti finalmente fornita una precisa definizione della crisi di impresa e dell'insolvenza), la sostituzione dei termini "fallito" e "fallimento".

L'impianto del codice prevede in buona sostanza una sequenza di strumenti che vanno da quelli di **regolazione di situazioni di crisi dell'impresa** meno intense per giungere a disciplinare quelle situazioni di **insolvenza irreversibili** all'interno della procedura "madre" - ovvero il paradigma di riferimento - della **liquidazione giudiziale**.

I diversi presupposti delle misure apprestate dal legislatore sono lo **stato di crisi** e lo **stato di insolvenza, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) e b) CCII.**

Segnatamente per "*crisi*" si intende lo stato **di squilibrio economico-finanziario** che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Per *"insolvenza"*, si intende invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La situazione di "*insolvenza*" si verifica, di conseguenza, quale stato avanzato della crisi del debitore, conclamata dalla manifestazione di circostanze (quali, ad esempio, i ripetuti inadempimenti) che dimostrino come il debitore abbia raggiunto una sofferenza tale da non riuscire più a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nell'ottica di predisporre un impianto normativo rivolto alla anticipazione delle situazioni di crisi di impresa e allo sviluppo di obiettivi di collaborazione e di tutela della continuità aziendale, il legislatore ha previsto **una fase preventiva ed anticipatoria della crisi d'impresa**, caratterizzata dalla individuazione di **oneri e strumenti di allerta e di procedure stragiudiziali di composizione delle crisi** stesse, anche attraverso il coinvolgimento di organi di controllo, di specifiche categorie di creditori e di Organismi all'uopo istituiti.

L'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale è disciplinato mediante l'unificazione degli aspetti procedurali, ovvero mediante la previsione di regole procedurali unitarie, al fine di evitare inutili sovrapposizioni tra le diverse procedure e garantire una omogenea estensione delle norme.

Si veda – a tal proposito- l'**art. 7 CCII** (adeguato alle prescrizioni sovranazionali con il decreto legislativo n. 83/2022) recante il **criterio della trattazione unitaria da parte del Tribunale** delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza (comma 1) e, nel caso di proposizione di più domande, quello **della trattazione in via prioritaria** della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza **con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale** o dalla liquidazione controllata (comma 2). Ciò a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, il piano non sia manifestamente inadeguato e nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni di assenza di pregiudizio per i creditori.

2.1 GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA

Il legislatore ha disciplinato una serie di **strumenti**, anche stragiudiziali, di regolazione della crisi e dell'insolvenza fornendone una espressa definizione con il nuovo art. 2 lett.) m-*bis* CCII. Tale articolo individua detti strumenti ne: "*le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi*".

Nello specifico i **principali strumenti** sono:

1) **Composizione negoziata della crisi** (**al quale non si applica l'art. 38 CCII in merito all'intervento del P.M., come si vedrà in seguito**): questo è un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al risanamento; l'accesso è esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza ed avviene su apposita piattaforma telematica (art. 12 e seguenti CCII);
2) **Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** (art. 25 - *sexies* CCII): all'esito della composizione negoziata se le trattative, svoltesi secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e le soluzioni di cui all'art. 23 non sono praticabili, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.
3) **Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento** (art. 56 CCII)
4) **Accordi di ristrutturazione dei debiti** (art. 57 CCII)

5) **Accordi di ristrutturazione agevolati** (art. 60 CCII)
6) **Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa** (art. 61 CCII)
7) **Convenzioni di moratoria** (art. 62 CCII);

Le procedure di insolvenza sono:

1) **Concordato minore** (art.74 e ss, CCII)
2) **Concordato preventivo** (art.84 e ss. CCII)
2) **Liquidazione giudiziale** (art.121 e ss CCII)
3) **Concordato nella liquidazione giudiziale** (art. 240 CCII)
4) **Liquidazione controllata del sovraindebitato** (art. 268 CCII)
5) **Liquidazione coatta amministrativa** (art. 293 CCI)
6) **Accordi di ristrutturazione omologati e Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** (artt. 44 e 48 CCII).

2. LE NOVITA' INTRODOTTE CON RIFERIMENTO AL RUOLO DEL P.M.

Uno degli aspetti innovativi della riforma è costituito dal rafforzamento del ruolo del Pubblico Ministero degli affari civili.

Il P.M. da organo inquirente penale è ora parte pubblica chiamata non solo ad interloquire con tutti gli attori delle procedure giudiziarie a prescindere da profili strettamente penalistici, ma anche a garantire una precoce emersione delle situazioni di insolvenza nonché la rispondenza all'interesse pubblico delle scelte realizzate in tali contesti.

Il CCI prevede **estesi poteri di iniziativa e di partecipazione** alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza del Pubblico Ministero.

L'efficiente esercizio da parte delle Procure della Repubblica dei poteri di iniziativa e di partecipazione ai fini della individuazione tempestiva delle imprese insolventi e del conseguente accertamento giudiziale, è infatti di fondamentale importanza sia per evitare che il differimento nel tempo della emersione della crisi comporti un danno, ormai irreversibile, per il ceto creditorio, sia per arginare il fenomeno, ricorrente, delle società costituite *ab origine* per operare secondo uno schema illegale di programmato e sistematico inadempimento degli oneri tributari e previdenziali, con conseguente danno per la finanza pubblica.

I nuovi compiti assegnati al pubblico ministero con la riforma sono dunque diretti anche a far **emergere eventuali abusi degli strumenti di composizione della crisi,** a prescindere dall'emersione

di fatti penalmente rilevanti, con particolare riferimento al rilievo di profili patologici della procedura e con attenzione rivolta ad eventuali atti in frode compiuti dall'imprenditore.

In tale prospettiva, l'**articolo 38 del Codice - espressamente rubricato "*Iniziativa del P.M.*"** -così recita:

1. ***Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.***
2. *L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso del procedimento* ***lo segnala al pubblico ministero.***

Diversamente da quanto previsto dall'art. 7 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la nuova disposizione prevede espressamente che la legittimazione all'esercizio dell'azione da parte del P.M. ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza si configuri solo con **il presupposto dell'acquisizione della *notitia decotionis*** da parte del medesimo organo nell'ambito della sua attività istituzionale, a prescindere quindi dai precedenti vincoli soggettivi o procedimentali, purché proveniente da fonti qualificate. Tale norma ha, di fatto, positivizzato la lettura evolutiva della giurisprudenza di legittimità che ha superato una interpretazione restrittiva del riferimento dell'art. 7 l. fall. a "*l'insolvenza risultante da un procedimento penale*" e alla "*segnalazione proveniente dal giudice civile*", riconoscendo la legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento anche sulla base di segnalazioni provenienti, ad esempio, da creditori pubblici (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 25 agosto 2017 n. 20400, 16 novembre 2016 n. 23391, 28 ottobre 2019 n. 27539)

Secondo la nuova disciplina, dunque, **la segnalazione al P.M.** della insolvenza da parte dell'Autorità Giudiziaria può emergere in qualsiasi procedimento (e quindi anche in quello tributario o amministrativo), non avendo il legislatore ritenuto di circoscrivere alla sola giurisdizione ordinaria l'onere della informazione dell'insolvenza.

In relazione alla legittimazione del pubblico ministero va posta la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 38 CCII, che pone in capo all'autorità giudiziaria – sia essa civile, penale, amministrativa o tributaria- che rileva l'insolvenza il potere-dovere di segnalare la situazione di insolvenza al pubblico ministero.

Inoltre, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 CCII il pubblico ministero *"può intervenire in tutti i procedimenti diretti alla apertura di una procedura di liquidazione della crisi e dell'insolvenza"*.

All'ampliamento dei poteri corrisponde, come sarà meglio evidenziato, **un ampliamento dei flussi di comunicazione e segnalazione** che le parti coinvolte sono tenute ad osservare al fine di consentire anche al Pubblico Ministero l'esercizio tempestivo delle proprie prerogative nell'ambito delle procedure concorsuali.

Considerato che la principale fonte d'informazione del pubblico ministero è rappresentata dalle segnalazioni delle situazioni di insolvenza da parte dei **giudici dei procedimenti civili**, si ritiene di fondamentale utilità regolare, con le presenti linee guida, le modalità dei flussi di comunicazioni e delle segnalazioni, stabilendo altresì parametri quantitativi e qualitativi delle informazioni in presenza dei quali procedere alla segnalazione, ferma restando ogni diversa valutazione del caso concreto.

Le linee guida pertanto riguardano:

- **le segnalazioni ex art. 38 CCII da parte del Tribunale alla Procura della Repubblica;**
- **l'iniziativa del pubblico ministero per la liquidazione giudiziale;**
- **il flusso di comunicazioni tra Procura e Tribunale**
- **la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;**
- **le segnalazioni della Procura della Repubblica al Tribunale.**

3. LE SEGNALAZIONI AL P.M. DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA

Nella prassi giudiziaria, le segnalazioni che pervengono con maggiore frequenza al pubblico ministero sono quelle del giudice civile, ed in particolare:

3.1 segnalazioni ex art. 38 comma 2 CCII provenienti dalla Sezione procedure concorsuali

Nel corso dei procedimenti promossi dai creditori, **in caso di desistenza del creditore privato**, il Tribunale procede alla segnalazione al p.m. qualora all'esito di apposita istruttoria siano emersi **indici sintomatici di insolvenza**.

A tal fine, nell'ambito di detta istruttoria, si stabilisce che il Tribunale provvederà a verificare l'eventuale esistenza di procedure esecutive ovvero significative esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario o degli enti previdenziali, inviando alla Procura una segnalazione corredata dall'elenco delle procedure esecutive, l'elenco dei debiti fiscali e le informazioni relative ai debiti contributivi, nonché da altre informazioni che, secondo gli artt. 41 u.c. (che stabilisce il potere del giudice di acquisire altri elementi informativi d'ufficio) e 42 CCCI, il Tribunale acquisisce a seguito della apertura della liquidazione.

La Procura della Repubblica, una volta ricevuta la segnalazione ed iscritto il procedimento a Mod. 45, se i dati forniti dal Tribunale non sono di per sé sufficienti, acquisirà tramite le banche dati in uso la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, nonché altre informazioni indicative dello stato di insolvenza.

In linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, infatti, unitamente al mancato adempimento dell'obbligazione o delle obbligazioni, andranno valutati anche la sussistenza di "*(..) altri elementi sintomatici quali: l'inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (...), il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni (..)*" (*Cfr. tra le altre,* Cass. civ. n. 23992/2022).

In sede di procedure per l'apertura della liquidazione giudiziale sono reputati significativi più procedimenti di analogo oggetto conclusisi con desistenza, promossi per crediti complessivamente superiori alla soglia di legge.

3.2 Segnalazioni ex art. 38 comma 2 CCII provenienti dal Giudice del procedimento monitorio e dal Giudice delle esecuzioni immobiliare, mobiliare e dell'esecuzione presso terzi

Ai fini della selezione delle procedure esecutive da segnalarsi al pubblico ministero, si ritiene che possano essere significativi, per quanto concerne il rito monitorio, i seguenti elementi: l'emissione di **plurimi decreti ingiuntivi (orientativamente tre)** nei confronti di un medesimo imprenditore, anche in presenza di richiesta di provvisoria esecutività motivata sulla base di circostanze indicative dell'insolvenza (iscrizioni di ipoteche giudiziarie, plurimi pignoramenti, palese assenza di equilibrio finanziario che emerga dai bilanci depositati), tenendo altresì conto dell'**ammontare del credito** (il quale in via generale non potrà essere inferiore ad € 200.000) e della qualità dello stesso; ovvero il **rilevante importo del credito** azionato a mezzo della procedura.

In sede di procedure esecutive mobiliari la **pluralità di procedure mobiliari o presso terzi a carico dello stesso imprenditore**, tenendo conto del **valore complessivo dei crediti azionati**; la pendenza di procedure esecutive immobiliari con pluralità di creditori che procedono per crediti di importo complessivamente superiore al valore dei beni espropriati.

3.3 Segnalazioni ex art. 38 comma 2 CCII provenienti dal Giudice del lavoro o da altro giudice civile -

Sempre in sede monitoria, è ritenuta indicativa dell'insolvenza l'emissione nel breve periodo di **plurimi decreti ingiuntivi azionati dai lavoratori per conseguire differenze retributive o previdenziali non corrisposte.**

Parimenti, il Giudice della locazione segnalerà l'emissione di provvedimenti di rilascio dei locali in cui viene esercitata l'attività di impresa per mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in virtù del quale i medesimi sono detenuti (affitto o leasing finanziario).

Analoga segnalazione compete al **Tribunale delle imprese**, il quale nell'ambito dei procedimenti attribuiti alla sua specifica competenza, significativamente può rilevare eventuali situazioni di crisi o decozione dell'impresa che rendono doverosa la segnalazione al P.M.

In particolare, tali segnalazioni possono nascere nell'ambito dei procedimenti ex art. 2409 c.c., in cui vengono in rilievo gravi irregolarità nella gestione dell'impresa o nelle cause aventi ad oggetto le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci.

In ogni caso, nel rispetto della autonomia delle valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria civile circa la sussistenza o meno di indici sintomatici di insolvenza e, fatti salvi i casi in cui l'organo procedente riterrà di derogare al parametro come appresso stabilito e procedere in ogni caso alla segnalazione, si concorda **in linea di massima** di procedere alla segnalazione a cura del giudice civile solo qualora **l'importo complessivo del debito sia pari o superiore ad € 200.000,00.**

Il parametro così posto, nel raccordarsi alla soglia di punibilità prevista per i reati fiscali di cui al decreto legislativo n. 74/2000, appare congruo al contesto economico - imprenditoriale di riferimento.

Si conviene altresì sull'utilità dell'adozione di un **modello di segnalazione ex art. 38 CCII (da allegare)** che riporti, oltre agli elementi desumibili dall'art. 40 CCII (che riguardano nello specifico il contenuto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale) **i seguenti dati**:

1) **l'importo complessivo del debito** in caso di pluralità di creditori;
2) **il numero dei creditori;**
3) **il certificato di pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari;**
4) **l'elenco dei debiti fiscali e informazioni relative ai debiti contributivi ed altre informazioni eventualmente acquisite ai sensi dell'art. 41 u.c.**
5) l'**elenco degli allegati** che corredano la segnalazione con la specifica della natura degli atti e l'indicazione dei documenti.

3.4 Ulteriori informative al pubblico ministero.

Oltre alla segnalazione di cui all'art. 38 comma 2 CCII sono previsti altri oneri di comunicazioni al P.M. di seguito specificati:

- **art. 40 comma 3** - ***Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*: *"La domanda del debitore [per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale n.d.r.]*** *entro il giorno successivo al deposito è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene*

la richiesta di misure protettive, il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. ***La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero."***

- **art. 45 comma 1 – *Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini*:** *"Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 44, comma 1, lettera a) è comunicato al debitore,* ***al pubblico ministero,*** *e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale".*

- **art. 47 comma 4 - *Apertura del concordato preventivo:*** *"Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati"*

- **art. 92 comma 5 - *Commissario giudiziale*:** *"Il commissario giudiziale comunica* ***senza ritardo al pubblico ministero*** *i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni".*

- **art. 105 comma 1 e 5– *Operazioni e relazione del commissario*** – *"1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori [nel concordato preventivo n.d.r.].* ***Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.***

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA EX ART. 38 CCII

Quanto alla modalità di presentazione della domanda da parte del pubblico ministero, tenuto conto che ai sensi dell'art. 37 del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza **la domanda** di apertura della liquidazione giudiziale deve essere proposta da parte dei soggetti legittimati **con ricorso**, tale obbligo è da intendersi esteso anche al Pubblico Ministero in forza dell'espresso richiamo di cui al secondo comma di detta disposizione., con formazione e deposito di apposito fascicolo di parte.

Come già anticipato, una delle principali novità del codice è costituita dall'aver previsto **una modalità unitaria per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza** disciplinata, nello specifico, alla Sezione II, Capo IV, Titolo III del decreto legislativo n. 14/2019 che, pertanto, costituisce come si è già detto il paradigma di riferimento anche per il P.M.

Secondo l'**articolo 40** del Codice, **la domanda di accesso** alla procedura si svolge dinanzi **al tribunale in composizione collegiale** con il rispetto delle formalità di cui alla richiamata disposizione.

Il ricorso così predisposto dal P.M. sarà quindi inserito dal P.M. nel sistema P.C.T. – Consolle P.M. Affari Civili e, almeno nelle prime fasi di sperimentazione, sarà trasmesso anche mediante deposito cartaceo presso la Cancelleria della Sezione Procedure concorsuali, corredato dei documenti necessari, alla stregua di quanto previsto per gli altri soggetti legittimati.

Per agevolare l'Ufficio nella proposizione della domanda, si fornisce in allegato uno **schema di ricorso** che è stato preliminarmente condiviso con il Tribunale.

Giova altresì segnalare che la legittimazione del P.M. si estende al potere di impugnazione del decreto che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale: è infatti consentito al P.M. (o al ricorrente) di **proporre reclamo innanzi alla Corte di Appello** ai sensi dell'**art. 50 del Codice cit. Detta legittimazione conferma che il P.M. è considerato parte processuale a tutti gli effetti**, con la conseguenza che si potrà ritenere sulla base dei principi della ragionevole durata del processo e quello della funzionalità ed efficienza dell'Ufficio che l'azione concorsuale resti nella disponibilità del P.M. anche dopo che la stessa sia stata esercitata come confermato dalla nuova previsione di cui all'art. 40 comma 1 CCII.

5. LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO

Con riferimento alle modalità di comunicazione tra i due Uffici, sin dal mese di settembre 2020, le comunicazioni alla Procura della Repubblica degli atti relativi alle procedure concorsuali e ai

fallimenti è attuata per via telematica, attraverso l'applicativo ministeriale Consolle del PM Affari Civili. Inoltre, le comunicazioni alla Procura vengono monitorate attraverso l'accesso ai **registri di cancelleria SIECIC da parte di due ufficiali della Sezione di Polizia giudiziaria, Aliquota Guardia di Finanza, in modo che l'ufficio di Procura possa estrarre nelle varie procedure atti di interesse.**

Con il presente protocollo si concorda di estendere la modalità di comunicazione telematica anche alle segnalazioni di insolvenza da parte del giudice civile.

In considerazione dell'aumento del flusso di comunicazioni a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e al fine di garantire l'efficace esercizio da parte del pubblico ministero delle funzioni civili nelle procedure previste dal CCI, **la fruibilità dell'applicativo Consolle Civile PM sarà estesa a tutti i magistrati della Procura che compongono il gruppo "Economia".**

Le suddette comunicazioni saranno effettuate tramite l'inserimento nell'applicativo Consolle unitamente ai documenti a ciascuna allegati per la formazione del fascicolo modello 45.

Laddove le comunicazioni riguardino atti per cui è richiesto il parere del pubblico ministero ovvero situazioni di particolare delicatezza ed urgenza, come anche la segnalazione di fatti penalmente rilevanti, la trasmissione tramite l'applicativo Consolle a cura della cancelleria del Tribunale sarà segnalata con l'alert "urgenza" previsto dall'applicativo, per consentire il tempestivo esame da parte della Procura della Repubblica. Inoltre, dovranno essere distinti gli atti per cui è previsto un semplice visto, da quelli per i quali è prevista una possibile iniziativa del pubblico ministero.

In conclusione, la Cancelleria del Tribunale trasmette alla Procura tramite sistema P.C.T. i seguenti atti:

- le sentenze (dichiarative di fallimento e di apertura della liquidazione)
- tutti i decreti di liquidazione a carico dell'Erario;
- tutti i provvedimenti di amissione, di apertura o definizione delle procedure concorsuali;
- il decreto di concessione dei termini di cui all'art. 45 CCII;
- le relazioni del commissario giudiziale di cui ai commi 105 comma 3 CCII;
- le relazioni del Curatore ex art. 130 commi 1, 4 e 5;
- gli atti in frode riferiti dal commissario giudiziale nel corso della procedura ex art. 106 comma 1 CCII;
- il decreto di esdebitazione ex art. 281 comma 4 CCII.
- le segnalazione della insolvenza ex art. 38 CCII

Ogni altro atto ritenuto di interesse per la Procura della Repubblica.

Inoltre si stabilisce che il commissario giudiziale abbia cura, nel redigere le relazioni di cui all'art. 105 CCII, di predisporre un apposito paragrafo contenente eventuali informazioni utili al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 92, comma 5 CCII per la verifica della sussistenza di eventuali indizi di reità ai fini delle conseguenti iscrizioni ex art 335 c.p.p..

6.SEGNALAZIONI DEL P.M.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza **ha previsto altresì il diritto del P.M. di segnalare al Tribunale la commissione da parte del debitore di qualunque atto illecito o in frode alla legge** che possa giustificare la revoca della procedura.

Di seguito le principali disposizioni che prevedono ***oneri di segnalazione*** o ***l'iniziativa concorrente del P.M. in conseguenza di atti illeciti o in frode*** commessi dal debitore in pendenza di procedura omologata:

art. 44 comma 2 – ***Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*** – *"Il tribunale,* ***su segnalazione*** *di un creditore, del commissario giudiziale o* ***del pubblico ministero,*** *con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d)."*

art. 73 comma 2 - ***Conversione in procedura liquidatoria*** – *"Se la revoca [dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti n.d.r.]* ***consegue ad atti di frode o ad inadempimento****, l'istanza [di conversione in liquidazione controllata n.d.r.] proposta di cui al comma 1* ***può essere proposta anche*** *dai creditori o* ***dal pubblico ministero"*** in luogo del debitore

art. 80 comma 6 – ***Omologazione del concordato minore*** – *"****In caso di frode, l'istanza*** *di cui al comma 5 [di apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti CCII n.d.r.] può essere proposta anche da un creditore o dal* ***pubblico ministero"***

art. 83 comma 2 – *Conversione in procedura liquidatoria* – *"Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento,* *l'istanza di cui al comma 1 [di conversione in liquidazione controllata proposta dal debitore n.d.r.] può essere proposta anche dai creditori o* ***dal pubblico ministero"***

art. 106 – Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura – *"1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più credito, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'art. 44, comma 2,* ***dandone comunicazione al pubblico ministero*** *o ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'art. 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragione le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. 3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'art. 47, su istanza del creditore* ***o su richiesta del pubblico ministero,*** *apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore."*

7. PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DEL P.M.

Parallelamente al potere di iniziativa è previsto un onere di partecipazione del P.M. ai sensi e per gli effetti del **comma 3 dell'art. 38 del CCII** che così stabilisce alla luce delle modifiche da ultimo apportate con il decreto legislativo n. 83/2022 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023: "*3. Il pubblico ministero* ***può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.***

Come già sopra evidenziato, tale partecipazione è esclusa nell'ambito della composizione negoziata della crisi posto che **l'art. 38 non si applica a tale strumento** (V. art. 12 comma 3 CCII).

In sostanza, il P. M. può partecipare oltre che nella liquidazione giudiziale anche nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Per assicurare la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili, si reputa utile individuare con la Sezione Procedure concorsuali la giornata del **giovedì** e una fascia oraria predeterminati in modo da calendarizzare gli impegni che devono essere assolti dal P.M.

Ancona, 12/05/2023

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona

Il Procuratore

Dott.ssa Monica Garulli

Il procuratore aggiunto

Dott.ssa Valentina D'Agostino

Tribunale di Ancona

Il Presidente

Dott.ssa Edi Ragaglia

I giudici delegati

Dott.ssa Giuliana Filippello

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Allegati:

1) Modello di segnalazione della insolvenza da parte del giudice civile

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Sezione

N.....R.Gg

Segnalazione di insolvenza ai sensi dell'art. 38 CCII

IL GIUDICE

esaminata la documentazione in atti;

rilevato che nel corso del procedimento in epigrafe indicato n. .....r.g. pare emergere una situazione di insolvenza nei confronti della parte/ resistente/esecutata, sulla base delle circostanze di seguito indicate:

- è stata chiesta la pronuncia di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, evidenziando quali elementi di pericolo nel ritardo: (es. la precedente pronuncia di ulteriori provvedimenti monitori/l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale/la presenza di protesti/un piano rateale di pagamento non rispettato dal debitore/altro);
- risultano promosse una pluralità di procedure esecutive mobiliari/presso terzi per la soddisfazione di crediti sorti da prestazioni che risultano essenziali in rapporto all'attività dell'imprenditore;
- risulta promossa una procedura esecutiva immobiliare con pluralità di creditori (pignoranti o intervenuti) – sottolineare se già emerga che l'ammontare complessivo dei crediti è superiore al valore stimato del bene pignorato;
- la società Alfa non risulta depositare bilanci da____ anni;
- dai bilanci della società Alfa emerge una situazione di sbilancio finanziario da X esercizi, come emerge dal fatto che_____ ;
- è stata promossa una causa di lavoro (oppure richiesto un decreto ingiuntivo) per il pagamento di stipendi o TFR in assenza di contestazioni del datore di lavoro);
- sono stati promossi uno/più procedimenti prefallimentari nei confronti dell'imprenditore, definiti con desistenza del creditore;
- è stato ottenuto il provvedimento di convalida di sfratto per morosità dai locali ove viene esercitata l'attività di impresa;
- è stata chiesta l'autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. per credito di rilevante valore;

ritenuto pertanto opportuno segnalare la situazione al Pubblico Ministero in sede ai sensi dell'art. 38 CCII, per ogni valutazione di competenza,

P.Q.M.

segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona l'apparente situazione di insolvenza della società.....con sede legale in.....; manda alla Cancelleria perché trasmetta il presente provvedimento alla Procura della Repubblica, allegando la documentazione utile a corroborare la segnalazione ed in particolare:

1) l'importo complessivo del debito in caso di pluralità di creditori;
2) il numero dei creditori;
3) il certificato di pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari;
4) l'elenco dei debiti fiscali e informazioni relative ai debiti contributivi ed altre informazioni eventualmente acquisite ai sensi dell'art. 41 u.c.
5) l'elenco degli allegati che corredano la segnalazione con la specifica della natura degli atti e l'indicazione dei documenti.

Ancona, lì.....

Il Giudice
Dr./Dr.ssa.....